



Progettazione e sviluppo immagine urbana

Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte generale

secondo decreto legislativo 231/2001

Nerviano, 9 febbraio 2016

INDICE

PARTE GENERALE	2
1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	2
2.1 <i>Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001</i>	2
3. FINALITÀ	4
4. ELEMENTI FONDAMENTALI.....	4
5. REATI PREVISTI	5
5.1 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno Dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)</i>	5
5.2 <i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)</i>	5
5.3 <i>Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)</i>	6
5.4 <i>Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)</i>	7
5.5 <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)</i>	7
5.6 <i>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)</i>	7
5.7 <i>Reati societari (art. 25 ter)</i>	8
5.8 <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)</i>	8
5.9 <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)</i>	9
5.10 <i>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)</i>	9
5.11 <i>Abusi di mercato (art. 25 sexies)</i>	9
5.12 <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)</i>	9
5.13 <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 opties)</i>	9
5.14 <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)</i>	10
5.15 <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)</i>	10
5.16 <i>Reati transnazionali</i>	10
5.17 <i>Delitti in materia ambientale (art. 25 undecies)</i>	11
5.18 <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)</i>	12
6. IL CODICE ETICO.....	12
7. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	12
8. SISTEMA DISCIPLINARE	13
8.1 <i>Principi generali</i>	13
8.2 <i>Criteri di applicazione delle sanzioni</i>	13
8.3 <i>Sanzioni per i dipendenti (quadri, dirigenti e impiegati/operai)</i>	13
8.4 <i>Sanzioni per i dirigenti</i>	14
8.5 <i>Sanzioni per i componenti degli Organi sociali</i>	15
8.6 <i>Sanzioni nei confronti di terzi (collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori)</i>	15
8.7 <i>Altri ambiti di applicazione del quadro sanzionatorio</i>	15
ALLEGATI	16
INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO – EDIZIONI E MODIFICHE	16

PARTE GENERALE

1. Premessa

Al fine di una più completa comprensione del presente Modello di Organizzazione e di Gestione si elencano le seguenti definizioni e/o abbreviazioni utilizzate nello stesso:

- **DECRETO** o **D. Lgs. n. 231/01**: è il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Con tale abbreviazione s'intendono tutte le modifiche od integrazioni avvenute successivamente alla sua emanazione ed attualmente in vigore.
- **SOCIETÀ**: si intende PUBLI-CITTÀ S.p.A.
- **MODELLO** o **MOG**: è l'insieme dei principi di comportamento, dei processi operativi (o protocolli) e delle regole adottate dalla società al fine di prevenire i reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01.
- **ORGANISMO DI VIGILANZA** o **OdV**: è l'Organismo della società, previsto dall'art.6 del D. Lgs. n. 231/01, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza e sull'eventuale aggiornamento, nelle modalità e secondo le formalità previste dal presente Modello.
- **CODICE ETICO**: si intende il Codice Etico di PUBLI-CITTÀ S.p.A. allegato al presente Modello.
- **PROCESSO OPERATIVO** o **PROTOCOLLO**: s'intende la specifica procedura adottata da PUBLI-CITTÀ S.p.A. per la prevenzione dei reati.
- **DESTINATARI**: sono i soggetti a cui è rivolto il modello, in particolare dipendenti, collaboratori, membri degli Organi, consulenti e fornitori di PUBLI-CITTÀ S.p.A.

2. Riferimenti legislativi e normativi

2.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300. Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale. La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. n. 231/01, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne

esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti"). Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati previsti, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Più in dettaglio, è noto che, con il D.Lgs n.231/01 il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione; più di recente, si pensi alla Convenzione di Budapest sul cd "cyber crime" del 23 novembre 2001 ratificata dall'Italia nel corso del 2008).

Il legislatore ha inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Senonché, non si può tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano anche solo potenzialmente concretizzarsi nell'operatività dell'Ente così che, con il presente lavoro, si intende fornire le basi per un adeguamento in materia rendendo tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

La nuova disciplina (articolo 5) dispone che l'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "apicali");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente definizione (cosiddetti "sottoposti").

È, altresì, previsto che l'Ente non risponde dell'illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente (artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01).

Ebbene, nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (di seguito: MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione dei MOG;
- l'idoneità dei MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

3. Finalità

Lo scopo del Modello di è la predisposizione e l'attivazione di un sistema strutturato ed organico di principi, processi funzionali volti a prevenire e dissuadere la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

4. Elementi fondamentali

Il presente Modello di Organizzazione e di Gestione è stato predisposto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 in tema di esimente per la responsabilità amministrativa degli enti.

Nella predisposizione del MOG sono stati tenuti in considerazione:

- le risultanze dell'attività di mappatura ex D.Lgs. n. 231/01 eseguita presso la Società;
- quanto previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione di aziende con cui collabora;
- le linee guida di Confindustria;
- quanto recentemente sottolineato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di applicazione del D.Lgs. n.231/01.

Il presente Modello integra e fa sistema con gli ulteriori sistemi di gestione e controllo presenti nella Società (Sistema Qualità ISO 9001, Sistema di Gestione della Sicurezza, Controllo amministrativo e contabile, ecc...).

5. Reati previsti

Il presente elenco dei reati include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 ed è aggiornato alla data del 18.12.2014. Il presente elenco recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese le ultime, introdotte con il D.lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011, con il D.lvo 109 del 16.07.2012, con la L. 190 del 6.11.2012, con la L. 125 del 30.10.2013, con il D.lvo n. 39 del 4.03.2014, con la L. n. 186 del 15 dicembre 2014, con la L. 22 maggio 2015 n. 68, con la L. 27 maggio 2015 n. 69.

5.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno Dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)

- ⇒ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ⇒ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ⇒ Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ⇒ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ⇒ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

5.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)

- ⇒ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ⇒ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ⇒ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ⇒ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);
- ⇒ Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ⇒ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ⇒ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ⇒ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ⇒ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ⇒ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 24 bis le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 bis del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- ⇒ l'art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- ⇒ l'art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- ⇒ l'art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- ⇒ l'art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- ⇒ l'art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- ⇒ l'art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- ⇒ l'art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- ⇒ l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- ⇒ l'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- ⇒ l'art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco – atto privato);
- ⇒ l'art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco - atto pubblico);
- ⇒ l'art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco – applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- ⇒ l'art. 489 (Uso di atto falso);
- ⇒ l'art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

5.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

- ⇒ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ⇒ Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- ⇒ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ⇒ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ⇒ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ⇒ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- ⇒ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la*

"Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

5.4 Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)

- ⇒ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- ⇒ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ⇒ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. -322 bis);
- ⇒ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- ⇒ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ⇒ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.);
- ⇒ concussione (art. 317 c.p.);

5.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

- ⇒ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ⇒ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ⇒ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ⇒ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ⇒ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ⇒ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ⇒ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- ⇒ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ⇒ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ⇒ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

- ⇒ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ⇒ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ⇒ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ⇒ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ⇒ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- ⇒ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ⇒ Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- ⇒ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

5.7 Reati societari (art. 25 ter)

- ⇒ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ⇒ false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 3);
- ⇒ falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- ⇒ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs. 27.01.2010.
- ⇒ impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- ⇒ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ⇒ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ⇒ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)
- ⇒ operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ⇒ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto dall'art. 31 della L. 28 dicembre 2005 n. 262
- ⇒ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ⇒ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ⇒ illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- ⇒ aggio (art. 2637 c.c.);
- ⇒ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).
- ⇒ corruzione tra privati (2635 comma 3 c.c.);
- ⇒ omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 – bis c.c.);

5.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

5.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 quater, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

5.10 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- ⇒ Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ⇒ Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- ⇒ Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- ⇒ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- ⇒ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- ⇒ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ⇒ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ⇒ Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

5.11 Abusi di mercato (art. 25 sexies)

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

5.12 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall'art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

5.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 opties)

Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (*Ricettazione*);
- 648 *bis* c.p. (*Riciclaggio*);
- 648 *ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*);
- 648-ter. 1 (autoraciclaggio).

5.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

- ⇒ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- ⇒ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- ⇒ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- ⇒ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- ⇒ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- ⇒ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- ⇒ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- ⇒ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

5.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.16 Reati transnazionali

Definizione di reato transnazionale:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato].

Reati previsti:

- Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 Dlgs 286/98).

5.17 Delitti in materia ambientale (art. 25 undecies)

- ⇒ Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- ⇒ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
- ⇒ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006) (l'entrata in vigore di detta ipotesi è legata all'effettiva entrata in vigore del SISTRI);
- ⇒ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ "Associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);

- ⇒ Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- ⇒ Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
- ⇒ Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007).

5.18 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

6. Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ___05/12/2016___ e successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, risulta parte integrante del presente Modello (allegato 1).

7. Formazione, informazione e diffusione del modello

Così come previsto dal Decreto, la Società s'impegna a definire di anno in anno, un piano di comunicazione, informazione sul Modello finalizzato a garantire una corretta conoscenza dei contenuti dello stesso ai vari destinatari.

La Società predispone, altresì, un piano di formazione iniziale e di formazione continua sul Modello ed in particolare sui processi operativi di riferimento per i vari destinatari.

La formazione è attivata, per il personale in essere, nel momento dell'applicazione del Modello e in caso di aggiornamento e/o modifica dello stesso e, per le nuove assunzioni di personale, al momento dell'entrata in servizio.

Di tale formazione è conservata traccia scritta (piano di formazione, circolari interne, comunicazioni, presenze incontri formativi, pubblicazioni, ecc.).

Nei rapporti con i terzi deve essere data puntuale comunicazione dei contenuti del Modello ad essi afferenti ed applicabili, nonché inserite specifiche clausole contrattuali di conoscenza.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società.

Le attività di informazione, comunicazione e formazione devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, il quale, ove lo ritenga opportuno al fine una reale conoscenza del Modello, può chiedere che vengano attivate ulteriori azioni ad integrazione del piano di formazione.

8. Sistema disciplinare

8.1 Principi generali

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art.6, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.231/01, costituisce l'elemento fondamentale per una reale applicabilità ed efficacia del Modello.

Il sistema disciplinare prevede una serie di sanzioni a carico dei destinatari che non adempiono o non osservano quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate nel caso di accertata violazione del Modello, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento dall'esito di eventuali procedimenti penali attivati dall'autorità giudiziaria sia nei confronti della persona fisica che della società.

Sono soggetti al sistema disciplinare tutti i destinatari del Modello.

8.2 Criteri di applicazione delle sanzioni

Fatto salvo quanto già disciplinato dal CCNL applicato e dalle normative in materia, nei singoli casi, il tipo di entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, in ogni caso, in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) elemento soggettivo della condotta;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) reiterazione della violazione o del comportamento;
- d) livello di responsabilità, autonomia lavorativa e gerarchia organizzativa;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- f) l'eventuale erogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento penale e/o dall'esito dello stesso, dovrà essere tempestiva, equa e verificata nella sua reale applicazione.

8.3 Sanzioni per i dipendenti (quadri, dirigenti e impiegati/operai)

Le sanzioni a carico dei dipendenti (quadri, impiegati ed operai) sono quelle previste dal CCNL applicato dalla società (rimprovero verbale, rimprovero scritto, sospensione e licenziamento) e con le procedure previste dalla normativa tempo per tempo in vigore (ad oggi art.7 L.n.300/70 – Statuto dei Lavoratori).

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con PUBLI-CITTA', in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.*

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Provvedimento disciplinare	Mancanza disciplinare
----------------------------	-----------------------

Richiamo verbale o scritto	Sono previste per violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">- l'inosservanza delle procedure prescritte- l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come <i>a rischio</i>- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV
Sanzioni pecuniarie	Sono previste per situazioni di recidiva, in relazione al verificarsi di circostanze quali le seguenti: <ul style="list-style-type: none">- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate <i>a rischio</i>, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
Sospensione dal servizio senza retribuzione	Sono previste per il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di PUBLI-CITTA' arrechi danno all'azienda stessa, o esponga se stesso o altri lavoratori ad una situazione oggettiva di pericolo o alla integrità dei beni dell'azienda.
Trasferimento per punizione	Sono previste per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal DLgs 231/2001.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Sono previste per il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti ripetutamente comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal DLgs 231/2001 causando in tal modo danni ad altri lavoratori o alla integrità dei beni dell'azienda.
Licenziamento senza preavviso	Sono previste per il lavoratore che adotti ripetutamente, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare l'applicazione a PUBLI-CITTA' delle misure previste dal DLgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per la società stessa.

8.4 Sanzioni per i dirigenti

In caso di comportamenti o attività sanzionabili da parte dei dirigenti, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

8.5 Sanzioni per i componenti degli Organi sociali

In caso di violazione da parte dei componenti degli Organi sociali, il C.d.A. convocherà l'assemblea dei soci al fine di adottare le relative misure. Nel caso di accertamento della violazione o del comportamento possono essere predisposte: la dichiarazione nei verbali delle adunanze, il rimprovero verbale, la censura scritta e, la decurtazione degli emolumenti e/o del corrispettivo e, nei casi più gravi, la sospensione o la revoca dell'incarico.

8.6 Sanzioni nei confronti di terzi (collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori)

Ogni violazione e/o comportamento dei terzi è sanzionato da apposite clausole contrattuali. I contratti stipulati dalla società contemplano un'apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico della società e dei relativi principi, evidenziando, altresì, l'obbligo di attenersi a questi. Tali contratti contengono anche clausole risolutive espresse in caso di mancato rispetto del Codice Etico e dei principi in esso contenuto.

8.7 Altri ambiti di applicazione del quadro sanzionatorio

Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, sono sanzionati anche i seguenti comportamenti:

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alla documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti nei singoli processi operativi, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza da parte dei soggetti apicali, in relazione alla corretta ed effettiva applicazione del Modello da parte dei sottoposti;
- mancata formazione, informazione ed aggiornamento del Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dal Modello, oppure impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione necessaria per l'attività di controllo.

I procedimenti e l'irrogazione delle sanzioni ai dipendenti competono al Responsabile dell'ufficio amministrativo, quelle degli Organi sociali all'Assemblea dei Soci e quelle dei terzi alla Direzione della Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di accertamento e di erogazione della sanzione. Il parere dello stesso non è, in ogni caso, vincolante.

ALLEGATI

- Codice etico
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Frontespizio del Documento di Valutazione del Rischio
- Politiche societarie
- Organigramma aziendale

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO – EDIZIONI E MODIFICHE

Edizione 1.

Questo documento descritto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo D.lgs. 231/2001 è stato preparato da

Luigi Balzarini – Consulente

con la collaborazione di

Carlo Lampugnani – Responsabile Amministrazione e Personale

Gabriele Grassi – Responsabile Qualità

Nerviano, 9 Febbraio 2016
